



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.01.1997
COM(96) 717 def.

96/ 0016 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) DEL CONSIGLIO

**che stabilisce i poteri e gli obblighi
degli agenti incaricati dalla Commissione
ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3
del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89**

(presentata dalla Commissione)

RIASSUNTO

La proposta è diretta a sostituire il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 165/74 del Consiglio che stabilisce i poteri degli agenti delegati in occasione dei controlli sulle risorse proprie della Comunità per tener conto degli sviluppi normativi e amministrativi che si sono registrati sul piano comunitario, da un lato ampliandone la portata alle verifiche sul posto e d'altro lato prevedendo la possibilità per la Commissione di delegare i propri funzionari e altri agenti ad effettuare i controlli e le verifiche sul posto.

1. Relazione

- 1.1. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹, è applicabile dal 1° gennaio 1989. Tra gli elementi innovatori del regolamento, l'articolo 18, paragrafo 3 conferisce alla Commissione il diritto di effettuare essa stessa verifiche in loco. La normativa precedente^{2 3} prevedeva soltanto che la Commissione potesse essere "associata" ai controlli organizzati direttamente dagli Stati membri.

Quanto alla determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74⁴, adottato prima dell'introduzione del nuovo dispositivo di controllo, non prevede verifiche sul posto. Occorre quindi dettare la disciplina delle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento n. 1552/89.

- 1.2. Nell'ambito delle verifiche sul posto, è opportuno illustrare le varie formalità che debbono essere espletate al momento della sua organizzazione e del suo svolgimento. La proposta che qui si presenta prevede in particolare che, anche se alla direzione delle verifiche sul posto provvedono gli agenti delegati dalla Commissione, questi possono avere contatti con i servizi nazionali o, se del caso, con i soggetti passivi, solo per il tramite dei funzionari dello Stato membro presso il quale la verifica viene effettuata.

La proposta contiene anche le disposizioni applicabili ai funzionari e gli altri agenti della Commissione nell'esercizio del controllo delle risorse proprie IVA e PNL.

¹ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. - Questo regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8.7.1996; GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 del Consiglio, GU L 3 del 5.1.1971, pag. 1.

³ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, GU L 336 del 27.12.1977, pag. 1.

⁴ GU L 20 del 24.1.1974, pag. 1.

- 1.3. Quanto allo status degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli unitamente ai servizi competenti degli Stati membri, ai sensi del regolamento n. 165/74 la qualifica di agente delegato spetta soltanto i funzionari della Commissione. Da quando è stato adottato quel regolamento, la struttura amministrativa della Commissione è notevolmente cambiata e per svolgere le mansioni affidatele, la Commissione ricorre infatti anche ad agenti temporanei ed esperti. Coll'assenso dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere che ai controlli assistano funzionari di altri Stati membri in qualità di osservatori e può inoltre ricorrere, a fini di assistenza tecnica, a organismi esterni che operino sotto la sua responsabilità.

Quella di ampliare la sfera dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere i controlli e le verifiche è una decisione che si giustifica anche sotto il profilo della successiva produzione normativa comunitaria. Nell'ambito dei controlli che vengono esercitati in altri settori comunitari, ad esempio i controlli CECA (decisione 379/84/CECA) ed i controlli FEOG (regolamento (CEE) n. 729/70), non è prevista una limitazione ai soli funzionari (statutari) della Commissione. Neppure il regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE relativo alle indagini in materia di concorrenza contiene tale limitazione.

- 1.4. Si propone pertanto di sostituire il regolamento n. 165/74 con un altro provvedimento che tenga conto degli sviluppi registratisi sul piano normativo e amministrativo, che disciplini anche lo svolgimento delle verifiche sul posto, e che preveda la possibilità per la Commissione di delegare i propri funzionari e altri agenti ad effettuare i controlli e le verifiche sul posto.

2. Commenti ai singoli articoli

Articolo 1

Rispetto all'articolo 1 del regolamento n. 165/74, la sfera di efficacia dell'articolo 1 della proposta viene estesa anche alle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.

Ai sensi del regolamento n. 165/74 sono agenti delegati dalla Commissione soltanto i suoi funzionari. Per tener conto, da un lato, della produzione normativa comunitaria che in settori analoghi non limita ai *sol*i funzionari della Commissione la possibilità di effettuare controlli e, dall'altro, della necessità di *ampliare* la rete dei soggetti che potenzialmente potrebbero svolgere compiti specifici di controllo, si propone di prevedere, nel quadro di controlli o verifiche, la possibilità di conferire l'incarico non soltanto a funzionari *di ruolo*, ma anche ad altri agenti.

Articolo 2

La prima parte del primo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 165/74 risulta *superfluo*, poiché la portata e i limiti dei controlli e delle verifiche sul posto sono stati chiaramente precisati dal regolamento n. 1552/89.

La seconda parte del primo comma di detto articolo - che riguarda l'obbligo di comunicare l'elenco dei servizi nazionali di controllo - si è rivelata *superflua*, tenuto conto di quanto enunciato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1552/89, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996⁵.

L'articolo 2, paragrafo 1 della proposta riprende in sostanza l'articolo 2, secondo comma del regolamento n. 165/74. Viene modificato soltanto il riferimento alla normativa, per tener conto del fatto che il regolamento n. 2/71 è stato sostituito dal regolamento n. 2891/77, sostituito a sua volta dal regolamento n. 1552/89.

Il paragrafo 2 della proposta riproduce in sostanza l'articolo 2, terzo comma del regolamento n. 165/74, facendo riferimento alle verifiche sul posto.

Il paragrafo 3 della proposta riproduce in sostanza l'articolo 2, quarto comma, del regolamento n. 165/74.

Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della proposta riprende il testo degli stessi paragrafi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 165/74, opportunamente modificati per inserirvi le verifiche sul posto. La lettera c) modifica in parte il testo dello stesso comma del regolamento summenzionato, proponendo una formulazione che comprende nel contempo i controlli e le verifiche sul posto; gli agenti delegati provvedono alla direzione di queste ultime (cfr. anche il paragrafo 3).

⁵ GU L 175, del 13.7.1996, pag. 3

Il paragrafo 2, riguardante la direzione dei controlli *associati* in materia di risorse proprie "tradizionali" riproduce il testo del paragrafo corrispondente del regolamento n. 165/74. È stato modificato soltanto il riferimento alla base normativa.

Il paragrafo 3 della proposta è complementare al paragrafo 2: durante le verifiche sul posto, la direzione è assicurata dagli agenti delegati, ma gli agenti dello Stato membro vengono sollecitati a collaborare per instaurare gli opportuni contatti tra gli agenti incaricati, i servizi nazionali presso i quali si svolgono le verifiche e, se del caso, i soggetti passivi interessati.

Articolo 4

Per quanto riguarda l'articolo 4, primo paragrafo, viene inserita l'espressione "della riscossione" e le parole "funzionari delegati" sono state sostituite da "agenti delegati", nozione definita all'articolo 1 della proposta.

Poiché la sostanza dell'*articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 165/74* figura ora nel regolamento n. 1552/89 non risulta che sussistano motivi validi per riprodurre tale disposizione nella normativa d'applicazione.

Nell'ambito della preparazione di una missione di verifica sul posto, il paragrafo 2 della proposta ha lo scopo di precisare quali adempimenti (comunicazione, designazione degli agenti nazionali chiamati a partecipare al controllo, ecc.) debbano essere assolti dagli Stati membri.

Articolo 5

Non vi sono modifiche *di sostanza*; le correzioni riguardano:

- 1) la modifica dei riferimenti alla normativa applicabile;
- 2) la sostituzione dell'espressione "delle Comunità" con "la Comunità";
- 3) l'introduzione delle verifiche sul posto.

Articolo 6

Il testo del paragrafo 1 riproduce quello dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 165/74, opportunamente modificato per tener conto delle verifiche sul posto. Analogamente, il termine per la stesura della relazione sui risultati dei controlli o verifiche, e il termine di cui dispone lo Stato membro per presentare le proprie osservazioni al riguardo sono portati a tre mesi anziché due. L'esperienza ha infatti dimostrato che la complessità delle materie trattate e la necessità di garantire un buon coordinamento all'interno dei servizi giustificano un prolungamento del termine sia per la Commissione

che per gli Stati membri. La proposta prevede altresì che la Commissione possa chiedere allo Stato membro, con domanda debitamente motivata, osservazioni su punti specifici nel termine di un mese. Lo Stato membro può non conformarsi a tale richiesta, per ragioni che comunica alla Commissione.

Articolo 7

Viene soppressa la disposizione contenuta nell'articolo 7 del regolamento n. 165/74 (il quale prevede che detto regolamento non si applichi alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto) per tener conto del fatto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁶, il regolamento n. 165/74 si applica parimenti ai controlli delle risorse IVA.

Tuttavia, dato che i controlli in questo settore sono svolti dalla Commissione presso le competenti amministrazioni nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 1553/89, le disposizioni previste dalla presente proposta in relazione alle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento n. 1552/89 non possono trovare applicazione per i controlli della risorsa IVA.

Il nuovo testo dell'articolo 7 indica quindi quali disposizioni del regolamento si applichino ai funzionari o agenti della Commissione nello svolgimento dei controlli della risorsa IVA.

Dette disposizioni si applicano altresì alle verifiche che la Commissione può effettuare, in relazione al PNL, presso gli istituti statistici degli Stati membri per esaminare i calcoli e le statistiche di base, in forza dell'articolo 19 del regolamento n. 1552/89.

⁶ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9

Regolamento n. 165/74**Proposta di regolamento
che sostituisce il regolamento n. 165/74*****Articolo 1***

La Commissione è associata ai controlli di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 nella persona di quei funzionari che essa ha a tale scopo specificamente incaricati.

Articolo 1

1. La Commissione

- a) è associata ai controlli di cui all'articolo 18, *paragrafo 2 secondo trattino del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;*
- b) *procede alle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;*

nella persona di quei funzionari e altri agenti che essa ha a tale scopo specificamente incaricati, qui di seguito chiamati "agenti delegati".

Possono assistere a tali controlli e verifiche le persone che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati

2. *Previo assenso dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori e può ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscano sotto la sua responsabilità.*

La Commissione vigila affinché gli agenti ed organismi suddetti presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

Articolo 2

I controlli previsti dall'articolo 1 sono tutti controlli necessari per l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie, così come l'accertamento e la messa a disposizione sono previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71.

Essi sono effettuati dai servizi, enti o autorità nazionali il cui elenco dovrà essere comunicato alla Commissione su sua richiesta.

Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente quei contatti che consentono di facilitare l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71.

Ogni missione di controllo alla quale la Commissione ha chiesto di essere associata sarà preceduta da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.

Per ogni intervento, i funzionari della Commissione dovranno essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche.

Articolo 2

soppresso

1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente quei contatti che consentono di facilitare l'applicazione *delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1.*
2. Ogni missione di controllo *o di verifica sul posto* sarà preceduta da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.
3. Per ogni intervento, gli *"agenti delegati"* devono essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche.

Articolo 3

1. Quando la Commissione è associata ai controlli effettuati dagli Stati membri, i funzionari da essa incaricati:
 - a) adottano nel corso dei controlli un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari degli Stati membri ai quali essi sono associati;
 - b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste dall'articolo 5;
 - c) sono abilitati ad avere contatti con i debitori solo per il tramite del funzionario nazionale responsabile, fermo restando che spetta all'amministrazione nazionale competente stabilire dove questi contatti potranno avere luogo.
2. Alla direzione dei controlli provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 2 per effettuare i controlli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71.

Articolo 3

1. *Gli agenti delegati*
 - a) adottano nel corso dei controlli e *delle verifiche sul posto* un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari dello *Stato membro interessato*;
 - b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste dall'articolo 5;
 - c) sono autorizzati ad aver contatti con i debitori solo per il tramite degli *agenti responsabili degli Stati membri nei quali hanno luogo i controlli o le verifiche sul posto*.
2. Alla direzione dei controlli provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'*articolo 4, paragrafo 1*.
3. *Alla direzione delle verifiche sul posto provvedono gli agenti delegati; per l'organizzazione dei lavori e per le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi interessati dalla verifica questi agenti stabiliscono contatti adeguati con gli agenti designati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.*

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione ai funzionari incaricati dalla Commissione per l'assolvimento della loro missione.
2. Questi ultimi possono partecipare ai controlli nazionali relativi a:
 - a) l'accertamento sulla base degli elementi disponibili presso i servizi nazionali, la contabilizzazione e la messa a disposizione delle risorse proprie;
 - b) la conformità delle operazioni di accertamento e di messa a disposizione con le norme comunitarie fissate dalla decisione del 21 aprile 1970 e dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71;
 - c) l'esistenza dei documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 e la loro concordanza con le operazioni di cui sopra.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, *della riscossione* e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione agli *agenti delegati* per l'assolvimento della loro missione.

soppresso

2. *Nel caso di una verifica sul posto, lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione dell'identità e delle qualifiche degli agenti che ha designati a partecipare alla verifica ed a prestare agli agenti delegati l'aiuto necessario per l'assolvimento della loro missione.*

Articolo 5

1. Tutte le informazioni relative ai controlli di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse non possono essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle, né essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71, tranne nel caso in cui lo Stato membro che le ha fornite vi abbia preliminarmente consentito.
2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti delle Comunità.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 5:

1. I risultati dei controlli effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di due mesi, agli Stati membri interessati che possono presentare le loro osservazioni entro due mesi dalla ricezione di quest'ultima comunicazione;
2. Alla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 1, tali risultati e osservazioni sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie.

Articolo 5

1. Tutte le informazioni relative ai controlli *e alle verifiche sul posto* di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non possono essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni *della Comunità* o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle, né essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal *regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89*, tranne nel caso in cui lo Stato membro che le ha fornite vi abbia preliminarmente consentito.
2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti *della Comunità*.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 5:

1. I risultati dei controlli *e delle verifiche sul posto* effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di *tre* mesi, allo Stato membro interessato che *presenta* le sue osservazioni entro *tre* mesi dalla ricezione di quest'ultima comunicazione.

Tuttavia, con domanda debitamente motivata, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni su punti specifici entro un termine di un mese dalla ricezione dei risultati della verifica. Lo Stato membro può non accogliere questa domanda, nel qual caso comunica alla Commissione le specifiche ragioni del suo rifiuto.
2. Alla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 1, tali risultati e osservazioni sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni che saranno adottate al momento opportuno in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71, il presente regolamento non si applica alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 7

Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1 e agli articoli 5 e 6 si applicano parimenti ai controlli esercitati dalla Commissione, nella persona dei suoi funzionari e agenti, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e dell'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89

Articolo 8

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio
che stabilisce i poteri e gli obblighi
degli agenti incaricati dalla Commissione
ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3
del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio e in particolare l'articolo 78 *nonies*,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee¹, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità², così come modificato dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996³, e in particolare l'articolo 18,

¹ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

² GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

³ GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.



vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere della Corte dei conti⁶,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) N. 1552/89 impone agli Stati membri l'obbligo di procedere a tutte le verifiche e indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 94/728/CE, Euratom;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 dello stesso regolamento gli Stati membri hanno l'obbligo di associare la Commissione a tali controlli a richiesta di quest'ultima; che tale obbligo si riferisce sia ai controlli già iniziati dagli Stati membri che ai controlli supplementari svolti a seguito di una richiesta motivata della Commissione; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 la Commissione può effettuare verifiche sul posto di sua iniziativa;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 del Consiglio, del 21 gennaio 1974⁷ determinava i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione dei controlli; che questo regolamento, emanato in epoca precedente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 riguarda esclusivamente i controlli effettuati in associazione con gli Stati membri; che lo stesso regolamento ha istituito - all'articolo 18, paragrafo 3 - un nuovo dispositivo di controllo, attribuendo alla Commissione il potere di effettuare verifiche sul posto di sua iniziativa;

⁴ GU n.

⁵ GU n.

⁶ GU n.

⁷ GU n. L 20 del 24.1.1974, pag. 1.



considerando che è quindi opportuno ampliare la sfera di operatività del richiamato regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 per prendere in considerazione anche questa nuova possibilità di controllo disciplinando le modalità di attuazione dei controlli e delle verifiche sul posto, nonché le condizioni che gli agenti incaricati dalla Commissione dovranno osservare nell'assolvimento dei loro compiti;

considerando che i controlli di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 non pregiudicano i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;

considerando che alcune disposizioni del presente regolamento si applicano parimenti ai controlli che la Commissione svolge nel settore della risorsa propria IVA e alle verifiche che effettua con riferimento alla risorsa PNL;

considerando infine che, stante l'entità delle modificazioni da apportare, è opportuno sostituire il regolamento n. 165/74 col presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. La Commissione

- a) è associata ai controlli di cui all'articolo 18, paragrafo 2 secondo trattino del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;
- b) procede alle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;

nella persona di quei funzionari e altri agenti che essa ha a tale scopo specificamente incaricati, qui di seguito chiamati "agenti delegati".

Possono assistere a tali controlli e verifiche le persone che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati

2. Previo assenso dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori e può ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscano sotto la sua responsabilità.

La Commissione vigila affinché gli agenti ed organismi suddetti presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente quei contatti che consentono di facilitare l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1.
2. Ogni missione di controllo o di verifica sul posto sarà preceduta da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.
3. Per ogni intervento, gli "agenti delegati" devono essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche.

Articolo 3

1. Gli agenti delegati
 - a) adottano nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari dello Stato membro interessato;
 - b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste dall'articolo 5;
 - c) sono autorizzati ad aver contatti con i debitori solo per il tramite degli agenti responsabili degli Stati membri nei quali hanno luogo i controlli o le verifiche sul posto.
2. Alla direzione dei controlli provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.
3. Alla direzione delle verifiche sul posto provvedono gli agenti delegati; per l'organizzazione dei lavori e per le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi interessati dalla verifica questi agenti stabiliscono contatti adeguati con gli agenti designati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione agli agenti delegati per l'assolvimento della loro missione.
2. Nel caso di una verifica sul posto, lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione dell'identità e delle qualifiche degli agenti che ha designati a partecipare alla verifica ed a prestare agli agenti delegati l'aiuto necessario per l'assolvimento della loro missione.

Articolo 5

1. Tutte le informazioni relative ai controlli e alle verifiche sul posto di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non possono essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle, né essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, tranne nel caso in cui lo Stato membro che le ha fornite vi abbia preliminarmente consentito.
2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti della Comunità.



Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 5:

1. I risultati dei controlli e delle verifiche sul posto effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di tre mesi, allo Stato membro interessato che presenta le sue osservazioni entro tre mesi dalla ricezione di quest'ultima comunicazione.

Tuttavia, con domanda debitamente motivata, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni su punti specifici entro un termine di un mese dalla ricezione dei risultati della verifica. Lo Stato membro può non accogliere questa domanda, nel qual caso comunica alla Commissione le specifiche ragioni del suo rifiuto.

2. Alla conclusione della procedura di cui al paragrafo 1, tali risultati e osservazioni sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie.

Articolo 7

Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1 e agli articoli 5 e 6 si applicano parimenti ai controlli esercitati dalla Commissione, nella persona dei suoi funzionari e agenti, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e dell'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.

Articolo 8

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

DOCUMENTI

IT

01

N. di catalogo : CB-CO-96-730-IT-C

ISBN 92-78-14104-6
